



Destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici

A.C. 1786, A.C. 2209

Dossier n° 401 - Seconda edizione
17 febbraio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1786	2209
Titolo:	Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici	Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di utilizzazione didattica dei veicoli fuori uso e dei loro componenti presso le scuole di indirizzo tecnico e gli istituti tecnici superiori per promuovere l'educazione alla sostenibilità ambientale, all'economia circolare e alla transizione ecologica
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Padovani	L'Abbate
Date:		
presentazione:	19 marzo 2024	22 gennaio 2025
assegnazione:	11 giugno 2024	
Commissioni competenti:	VIII Ambiente	VIII Ambiente
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali	I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge C. 1786

La proposta di legge in esame (costituita da un unico articolo di un solo comma) introduce, nella disciplina relativa ai veicoli fuori uso (recata dal decreto legislativo 209/2003), una disposizione (nuovo comma 2-ter dell'art. 7 del D.Lgs. 209/2003) finalizzata a consentire la **messa a disposizione di alcuni istituti scolastici** (per la precisione delle istituzioni scolastiche di indirizzo tecnico e degli istituti tecnici superiori), **esclusivamente per fini didattici, di veicoli fuori uso o parti di essi**.

Viene inoltre stabilito che tale messa a disposizione potrà avvenire:

- nei limiti di un solo veicolo fuori uso per ciascuna istituzione scolastica;
- secondo i tempi e le modalità stabiliti, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con un apposito decreto ministeriale, emanato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 209/2003.

Si ricorda che il richiamato comma 1 fa riferimento alle "norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore".

La relazione illustrativa motiva la disposizione in esame sottolineando che "nelle istituzioni scolastiche a indirizzo tecnico, la conoscenza diretta e l'esercitazione sulle macchine agricole, sulle automobili e altri mezzi simili assume grande importanza. Per tali ragioni, la previsione di una speciale deroga alle regole sullo smaltimento dei macchinari in disuso – che di norma costituiscono rifiuti speciali – consentirebbe agli studenti e a tutti i soggetti coinvolti nell'istituzione scolastica di fare un'importante esperienza formativa".

La disciplina generale sui rifiuti, recata dalla parte quarta del Codice dell'ambiente ([D.Lgs. 152/2006](#)), dispone (all'art. 184, comma 3, lettera i)) che rientrano tra i rifiuti speciali "i veicoli fuori uso".

Ai sensi dell'art. 3 del [D.Lgs. 209/2003](#), che reca le definizioni funzionali all'applicazione della disciplina sui veicoli fuori uso dettata da tale decreto:

a) per «veicoli» si intendono "i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore";

Si ricorda che la direttiva 70/156/CEE è stata da tempo abrogata dalla direttiva 2007/46/CE, la quale è stata a sua volta abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2018/858, attualmente in vigore nel testo consolidato risultante da novelle successive. Occorre quindi fare riferimento al Regolamento (UE) 2018/858, il quale prevede all'art. 4 le seguenti definizioni:

1) la categoria M comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il **trasporto di passeggeri** e dei loro bagagli; in particolare la **categoria M1** comprende i veicoli a motore con **non più di otto posti a sedere** oltre al posto a sedere del conducente e senza spazio per passeggeri in piedi, indipendentemente dal fatto che il numero di posti a sedere sia limitato al posto a sedere del conducente;

2) la categoria N comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il **trasporto di merci**; in particolare la **categoria N1** comprende i veicoli a motore con una **massa massima non superiore a 3,5 tonnellate**.

Per quanto riguarda i **veicoli a motore a tre ruote**, la direttiva 2002/24/CE è stata abrogata dal Regolamento UE n. 168/2013 il quale prevede (art. 4) la categoria L nella quale sono compresi i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote. In particolare sono veicoli della categoria L2e i ciclomotori a tre ruote, che comprendono le seguenti sottocategorie:

- veicoli L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri);
- veicoli L2e-U (ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali).

I **tricycl** a motore, oggetto dell'esclusione, sono veicoli della categoria L5e, che comprendono le seguenti sottocategorie:

- a) veicoli L5e-A (tricycl): veicoli progettati principalmente per il trasporto passeggeri;
- b) veicoli L5e-B (tricycl commerciali): tricycl commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci.

b) per «**veicolo fuori uso**» si intende "un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto" ai sensi della definizione di rifiuto prevista dall'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi").

A tali veicoli fuori uso si applicano quindi le disposizioni recate dal D.Lgs. 209/2003. In particolare, l'art. 5 di tale decreto prevede che "il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta".

In relazione al trattamento di tali veicoli fuori uso, l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 209/2003, dispone che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono", in conformità con la gerarchia dei rifiuti, "il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale".

Ai veicoli fuori uso non disciplinati da tale decreto legislativo si applicano invece le disposizioni recate dall'art. 231 del Codice dell'ambiente. Secondo tale articolo, "il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato (...). Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore".

La proposta di legge C. 2209

La proposta di legge in esame (costituita da un unico articolo di un solo comma) introduce, nella disciplina relativa ai veicoli fuori uso (recata dal decreto legislativo 209/2003), tre nuovi commi (commi *2-ter*, *2-quater*, *2-quinquies* dell'art. 7 del D.Lgs. 209/2003) finalizzata a consentire la **messa a disposizione di alcuni istituti scolastici** (istituzioni scolastiche di indirizzo tecnico e degli istituti tecnici superiori), **per fini didattici, di veicoli fuori uso e i loro componenti**.

Viene inoltre stabilito che tale messa a disposizione potrà avvenire:

- per **veicoli immatricolati in Italia** e corredati da un certificato, predisposto secondo il decreto ministeriale (v. punto seguente), che ne attesti l'utilizzabilità in piena sicurezza da parte degli studenti e del personale scolastico;
- secondo i **tempi e le modalità stabiliti** con un apposito **decreto ministeriale**, emanato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- nel **rispetto delle misure di sicurezza** previste dalla normativa vigente.

Rispetto alla proposta C. 1786, la proposta in esame presenta le seguenti principali **differenze**:

- non fa riferimento ad un numero massimo di veicoli;
- prevede un apposito certificato che attesti l'utilizzabilità in piena sicurezza;
- limita il campo di applicazione ai veicoli immatricolati in Italia.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interviene sulla materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e sulla materia "istruzione" attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.